

Messaggio

numero

4503

data

20 marzo 1996

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

Modifica della legge tributaria e introduzione di un decreto legislativo concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti

EMBARGO STAMPA

venerdì 22 marzo 1996

ore 11.30

Messaggio

numero	data	Dipartimento
4503	20 marzo 1996	FINANZE E ECONOMIA

Concerne

Modifica della legge tributaria e introduzione di un decreto legislativo concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti

Onorevole signor Presidente,
onorevoli signore e signori Consiglieri,

vi sottoponiamo alcune proposte di natura tributaria che perseguono un duplice obiettivo. Il primo è il coordinamento delle misure fiscali con quelle già adottate di carattere sociale a seguito degli effetti della nuova legge federale sull'assicurazione malattia. Il secondo obiettivo è quello di migliorare le condizioni quadro dell'economia cantonale tramite alcune misure ritenute di prima priorità.

I. INTRODUZIONE

Nel rapporto sulle linee direttive e il piano finanziario 1996-1999, il Consiglio di Stato ha indicato nella crescita economica e nella protezione dall'esclusione due dei tre obiettivi programmatici di legislatura.

Questo messaggio presenta alcune proposte concrete per contribuire a realizzare tali obiettivi. Le modifiche della legge tributaria e il decreto legislativo sugli ammortamenti tendono, da un lato, a salvaguardare il reddito disponibile dei cittadini (ed in particolare delle fasce di reddito medio), dall'altro, a recuperare competitività alle aziende che producono ricchezza e garantiscono posti di lavoro.

Nel rapporto sulle linee direttive, il Consiglio di Stato aveva preannunciato la decisione di affiancare al nuovo sussidio dei premi dell'assicurazione malattia un intervento di carattere fiscale per attenuare o annullare gli effetti negativi dell'aumento dei premi per i redditi che superano i limiti del sussidio. Gli aumenti dei premi di cassa malati intervenuti all'inizio del 1996 colpiscono in maggior misura il cosiddetto ceto medio, che non beneficia del sussidio. Gli sgravi proposti per le persone fisiche, tramite una modifica delle aliquote di imposta, sono complementari al potenziamento dei sussidi per le fasce meno favorite della popolazione e vogliono evitare il rischio di impoverimento per le categorie di cittadini che ancora riescono a soddisfare le loro esigenze senza ricorrere all'aiuto dello Stato. Con ciò, il Consiglio di Stato dà seguito all'impegno, assunto nelle linee direttive, di coordinare meglio socialità e fiscalità:

"La fiscalità va meglio coordinata con la redistribuzione dei redditi, evitando che lo Stato tolga con una mano ciò che ha dato con l'altra alle medesime persone. Ogni cittadino deve, per quanto possibile, essere messo in condizione di provvedere da sé ai propri bisogni". Gli sgravi proposti sono mirati e selettivi e hanno pertanto effetti sensibili sui livelli di reddito disponibile delle economie domestiche toccate dalla revisione.

Accanto alle misure a beneficio delle persone fisiche, il Consiglio di Stato propone interventi tendenti a migliorare le condizioni quadro della nostra economia. La fiscalità non è l'unica condizione quadro che influisce sulla competitività di un'azienda e sull'attrattività di una regione quale luogo di insediamento per nuove attività produttive creatrici di posti di lavoro; ma certo influisce su entrambi questi fattori. Inoltre, la fiscalità è uno dei pochi settori di intervento in cui i Cantoni mantengono un buon grado di autonomia decisionale.

Nel proporre alcuni interventi tesi a migliorare le condizioni quadro dell'economia, il Consiglio di Stato ha tenuto conto della decisione popolare sulla riduzione anticipata dell'aliquota sugli utili aziendali del 22 ottobre 1995. Le misure qui proposte non sono lineari, ma più mirate: con questo si intende dare seguito alle osservazioni che erano state fatte prima di quella votazione. Lo strumento delle agevolazioni fiscali rientra tra quelli che il Consiglio di Stato ha elencato nelle linee direttive nell'ambito dell'obiettivo programmatico della crescita economica (perseguimento di una maggiore competitività). Sgravi fiscali per le persone fisiche appartenenti al ceto medio e per le aziende creatrici di ricchezza e posti di lavoro costituiscono una combinazione di misure che tengono conto della necessità di rafforzare crescita economica e coesione sociale quali condizioni indispensabili per il mantenimento di un adeguato livello di benessere nel Paese.

1. Revisione delle aliquote per l'imposta sul reddito delle persone fisiche

La nuova legge federale sull'assicurazione malattia ha comportato come noto l'abbandono dei sussidi federali (ca. 1,3 miliardi di fr.) che andavano direttamente a finanziare le casse malati con lo scopo di abbassare il premio in modo generalizzato per tutti gli assicurati. La decadenza di questi sussidi federali è stata una delle cause degli aumenti consistenti dei premi delle casse malati. La nuova legge federale ha tuttavia previsto la messa a disposizione di sussidi a quei Cantoni che avessero provveduto ad aiutare economicamente i cittadini meno abbienti. Con questi aiuti finanziari della Confederazione il Cantone ha potuto potenziare i sussidi preesistenti. Volutamente si è deciso di mantenere inalterati i limiti di reddito entro i quali si può beneficiare del sussidio per il premio della cassa malati (fr. 20'000.- di reddito determinante per una persona sola e fr. 32'000.- per una famiglia). Si è infatti voluto concentrare gli sforzi nelle fasce di reddito più modeste, anche per evitare il ricorso all'assistenza da parte di queste persone. Utilizzando per queste fasce di reddito tutto l'importo dei sussidi federali e la corrispondente quota obbligatoria del Cantone (104 mio di fr. complessivamente nel 1996), il premio a carico di questi assicurati che non dispongono di mezzi propri sufficienti viene ridotto in modo consistente. Con questi cambiamenti e grazie ai sussidi federali viene a ridursi il precedente impegno finanziario del Cantone nel settore del sussidiamento dei premi cassa malati.

Il Consiglio di Stato propone di utilizzare questi mezzi finanziari che si sono liberati a favore delle fasce di contribuenti dal reddito medio. In effetti anche questi contribuenti, nella loro veste di assicurati, hanno subito un aumento dei premi cassa malati e una corrispondente diminuzione del loro potere d'acquisto. Le modalità di intervento sono tuttavia diverse. Si preferisce intervenire con lo strumento dello sgravio fiscale per evitare inutili partite di giro tra Stato e contribuente (concessione di un sussidio da un lato e prelevamento di un'imposta dall'altro), ma anche per incrementare il reddito disponibile favorendo così l'autonomia individuale. Tecnicamente si interviene con una modifica delle aliquote d'imposta che si traduce, per la sola imposta cantonale, in una riduzione del carico fiscale di ca. 150.- fr. per le persone sole (entro le fasce di reddito imponibile da fr. 20'000.- a fr. 45'000.-) e di circa 300.- fr. per le famiglie (entro le fasce di reddito

imponibile da fr. 32'000.- a fr. 70'000.-). A questo si aggiunge, a dipendenza dei moltiplicatori comunali d'imposta, uno sgravio anche per l'imposta comunale. Per le fasce di reddito che precedono e che seguono i limiti di reddito entro i quali viene concesso lo sgravio massimo, l'ammontare dello sgravio è decrescente. Viene così garantito il raccordo delle aliquote tra le categorie che beneficiano dello sgravio e le altre.

Lo sgravio d'imposta comporterà una riduzione del gettito fiscale cantonale sul reddito delle persone fisiche valutato in 22,8 mio di fr. A questo si aggiunge una riduzione del gettito dell'imposta alla fonte valutato in 1,8 mio di fr.

2. Altre misure volte a migliorare le condizioni quadro dell'economia

La Commissione incaricata dal Consiglio di Stato di studiare possibili misure di sgravio fiscale volte a incentivare e migliorare le condizioni dell'economia cantonale ha rassegnato il suo rapporto il 19 gennaio 1996. Accanto a valutazioni d'ordine generale relative al quadro di riferimento economico e legislativo entro il quale si trova ad operare il Cantone, la Commissione ha individuato un certo numero di proposte da attuare sia tramite cambiamenti di prassi amministrativa, sia tramite le necessarie modifiche legislative a livello federale e cantonale. Ha pure suggerito un grado di priorità nell'adozione delle varie proposte, cosciente che non tutte le attese e le misure necessarie volte a ritrovare la competitività in ambito fiscale avrebbero potuto trovare soddisfazione contemporaneamente e in modo immediato. Le priorità sono state date a quelle misure che maggiormente potevano esercitare un influsso positivo sulla messa a disposizione di capitali per favorire nuovi investimenti produttivi. Sulla base delle indicazioni formulate da questa Commissione il Consiglio di Stato ha ritenuto di proporre le seguenti modifiche alla legislazione tributaria.

2.1. Diminuzione dell'imposta sul capitale delle persone giuridiche

I principali motivi a sostegno di questa proposta, che intende favorire la messa a disposizione di capitali, sono:

- l'introduzione, con la nuova legge tributaria, di un'aliquota unica per l'imposta sugli utili che non tiene più conto del capitale proprio. Con la legge previgente, a parità di utili, chi disponeva di un capitale superiore poteva almeno usufruire di un'aliquota più attenuata. L'imposta sul capitale risulta quindi ora ancora più penalizzante. Questa imposta ostacola la creazione di capitale proprio, creazione che invece andrebbe favorita;
- il capitale già subisce una doppia imposizione economica, una volta presso la società e una volta presso l'azionista;
- il confronto intercantonale ci penalizza chiaramente (indice per il Ticino: 125,0 punti).

L'aliquota attuale dell'imposta cantonale sul capitale è del 3 per mille e il gettito fiscale annuo di circa 40 mio di franchi. Il Consiglio di Stato propone una riduzione dell'aliquota al 2,6 per mille, ciò che comporta una riduzione del gettito fiscale pari a 5,3 mio di franchi.

2.2. Esonero dall'imposta sul bollo per le società a tassazione speciale

Le società holding e le società di sede sono già attualmente esonerate dall'imposta cantonale di bollo in virtù di una norma speciale della legge tributaria (art. 91 cpv. 5). Non così le società ausiliarie. Quest'ultimo tipo di società ha avuto un'evoluzione importante in questi ultimi anni:

	1985	1992
numero di società	120	392
imposta cantonale	3,6 mio fr.	12,1 mio fr.

Al di là della crescita numerica, queste società rivestono un ruolo particolarmente importante nel tessuto economico del nostro Cantone in quanto favoriscono la creazione di una rete di relazioni e di un indotto economico ad alto valore aggiunto. Queste società devono poter trovare nel nostro Cantone non solo condizioni fiscali concorrenziali, ma anche servizi e infrastrutture di alta qualità e specializzazione, all'altezza di una regione che ha l'ambizione di fungere da intermediaria economica e culturale tra il sud e il nord delle Alpi.

A livello di imposta ordinaria, la legislazione cantonale vigente permette già la necessaria flessibilità. Il Consiglio di Stato ritiene importante e giustificato allargare l'esonero dell'imposta sul bollo a tutte quelle società che hanno i requisiti necessari per essere riconosciute quali società a tassazione speciale al fine di non ostacolare con l'imposta sul bollo ciò che si è inteso facilitare con l'imposta ordinaria. Ricordiamo che queste società operano preponderantemente con operazioni estero su estero. L'imposta di bollo rappresenta un fattore particolarmente penalizzante nell'ambito della concorrenza intercantonale ed è talvolta controproducente per la nostra economia in quanto la stipulazione di determinati contratti viene spostata all'estero. In certi casi l'imposta di bollo può rappresentare l'impedimento alla localizzazione di queste società nel nostro Cantone. Come le società holding, anche le altre società a tassazione speciale andrebbero quindi esonerate dall'imposta di bollo. La riduzione di gettito conseguente a questa misura è valutata in ca. 1 mio di franchi.

2.3. Possibilità di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti

Per favorire gli investimenti produttivi in questo periodo di crisi economica si ritiene di premiare i nuovi investimenti concedendo la possibilità di effettuare su quest'ultimi degli ammortamenti accelerati. La possibilità di applicare nel primo anno dell'investimento dei tassi d'ammortamento superiori a quelli usualmente consentiti ha quale conseguenza un differimento temporale di parte degli utili fiscalmente colpiti. Questa misura viene proposta con una limitazione temporale nell'intento di incentivare gli investimenti in questo particolare momento di scarsa propensione a impiantare nuove attività o a sostituire e ammodernare gli impianti esistenti. La proposta riguarda sia le persone giuridiche, sia le aziende personali. Essendo di durata limitata nel tempo, questo provvedimento viene proposto con un decreto legislativo separato che entra immediatamente in vigore.

II. COMMENTO ALLE SINGOLE PROPOSTE DI MODIFICA

Articolo 35 LT

La proposta di modifica delle aliquote delle persone fisiche comporta le seguenti differenze di imposta a favore delle categorie di contribuenti assoggettate all'aliquota per persone sole, rispettivamente all'aliquota per coniugati.

reddito imponibile	Coniugati			Persone sole		
	imposta con aliquote vigenti	imposta con nuove aliquote	differenza	imposta con aliquote vigenti	imposta con nuove aliquote	differenza
10'000	0	0	0	32	32	0
15'000	0	0	0	360	360	0
20'000	219	219	0	769	630	-139
25'000	495	407	-88	1235	1088	-147
30'000	835	620	-215	1778	1631	-147
32'000	986	710	-276	2006	1859	-147
35'000	1211	911	-300	2363	2216	-147
40'000	1629	1329	-300	2958	2811	-147
45'000	2079	1779	-300	3583	3436	-147
50'000	2607	2307	-300	4213	4136	-77
55'000	3187	2887	-300	4847	4836	-11
60'000	3767	3467	-300	5512	5512	0
65'000	4382	4082	-300	6177	6177	0
70'000	5017	4717	-300	6842	6842	0
75'000	5652	5441	-211	7548	7548	0
80'000	6287	6166	-121	8263	8263	0
85'000	6970	6890	-70	8978	8978	0
90'000	7651	7616	-35	9705	9705	0
95'000	8341	8341	0	10455	10455	0

Per la categoria di contribuenti assoggettati all'aliquota per coniugati lo sgravio massimo si raggiunge a partire da un reddito imponibile attorno ai 32'000 franchi. Per la categoria di contribuenti assoggettati all'aliquota per le persone sole lo sgravio massimo si ha a partire dal limite di reddito imponibile attorno ai 20'000 franchi. Questi limiti corrispondono a quelli per i quali cessa il diritto al sussidio dei premi cassa malati in base alle disposizioni vigenti. Disposizioni che coincidono pure, per quanto concerne i limiti oltre i quali non si ha più il diritto al sussidio, con quelle proposte nel messaggio sulla legge cantonale di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 3 gennaio 1996. Viene così garantito il coordinamento tra il sussidiamento ai premi cassa malati e le misure di sgravio fiscale.

Lo sgravio massimo comincia a decrescere a partire dai 70'000.- franchi di reddito imponibile per i coniugati e dai 45'000.- franchi di reddito imponibile per le persone sole. L'importo dello sgravio, uguale in valore assoluto, ha ovviamente un'incidenza percentuale differenziata a dipendenza della categoria di reddito imponibile. Per i coniugati con un reddito imponibile di 35'000.- franchi lo sgravio d'imposta è del 24,8% (300.- fr. di sgravio su un'imposta di 1211.- fr.). Per i coniugati con un reddito imponibile di 70'000.- franchi lo sgravio del 6,0% (300.- fr. di sgravio su un'imposta di 5'017.- fr.). Così, anche per le persone sole, lo sgravio per i contribuenti con un reddito imponibile di 21'000.- fr. rappresenta il 17,2%, per i contribuenti con un reddito imponibile di 45'000.- franchi lo sgravio è del 4,1%.

Le nuove aliquote sono state costruite in modo da garantire la progressività dell'imposizione e in modo da sfumare gradualmente lo sgravio tra le varie fasce di contribuenti. Anche le nuove aliquote rispettano le condizioni poste dal Tribunale federale sulla parità di trattamento e quindi sulle relazioni che devono sussistere tra le aliquote valide per le persone sole e quelle valide per i coniugati. Per concretizzare tutti questi intendimenti, dal profilo tecnico si è dovuto operare inserendo qualche categoria supplementare nella struttura delle aliquote.

Articolo 87 cpv. 1 LT

I motivi a sostegno di questa proposta sono esposti nella parte introduttiva. Con la riduzione dell'aliquota dal 3 al 2,6 per mille l'imposta sul capitale viene ridotta del 13,3%. L'indice relativo all'onere fiscale, che per il nostro Cantone risultava essere di 125,0 punti nel 1994 (media Svizzera = 100) dovrebbe pertanto ridursi attorno ai 108 punti.

Articolo 91 cpv. 5 LT

La modifica che si apporta a questo articolo è di natura redazionale. In luogo del termine "contribuzione" si utilizza il termine "imposta" che è più appropriato. Si evitano così possibili equivoci interpretativi.

Articolo 96 LT cpv. 2

Con la modifica di questo articolo si intende porre rimedio a una conseguenza non voluta intervenuta con l'adozione della nuova legge tributaria. Contrariamente alla legge previgente, la nuova legge tributaria assoggetta infatti determinate aziende comunali all'imposta immobiliare cantonale.

Con l'introduzione del nuovo articolo 65 lettera c) LT, l'esenzione delle corporazioni di diritto pubblico (comuni, parrocchie, patriziati e collettività territoriali di diritto pubblico del Cantone) è stata estesa a tutte le imposte ordinarie mantenendo tuttavia l'imponibilità, ad esclusione dell'imposta sul capitale, per le aziende e gli stabilimenti di queste medesime corporazioni che svolgono un'attività economica in concorrenza con i privati.

Per quanto riguarda l'imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche (art. 96) l'esenzione è stata prevista per gli immobili di contribuenti dichiarati esenti dalla LT (art. 65) ad eccezione di quelli appartenenti alle istituzioni di previdenza professionale (art. 65 lett. d) e alle casse malati (art. 65 lett. e).

Con riferimento ai menzionati disposti della nuova LT gli stabilimenti e le aziende, in particolare quelle municipalizzate, di corporazioni pubbliche che svolgono attività in concorrenza con i privati sono quindi tenuti a pagare sia l'imposta sull'utile sia quella immobiliare cantonale.

In base alla precedente LT (art. 15 LT 1976) le corporazioni di diritto pubblico erano esenti limitatamente ai beni immobili destinati al servizio pubblico. Le aziende municipalizzate erano invece imponibili cantonalmente unicamente per quanto riguarda l'imposta sull'utile (art. 75 LT 1976) e risultavano per contro esenti sia dall'imposta sul capitale sia da quella immobiliare cantonale.

La nuova LT ha quindi introdotto a livello cantonale un'imposizione (quella riferita all'imposta immobiliare delle aziende municipalizzate) che non era prevista dal regime precedente e che non era nemmeno nelle intenzioni del legislatore. Come traspare dai materiali legislativi riferiti all'articolo 65 lettera c) la volontà era infatti unicamente quella di mantenere, per gli stabilimenti e le aziende in concorrenza con i privati, il regime di imposizione del precedente diritto (quindi l'assoggettamento alle imposte cantonali e comunali sull'utile e a quello della sola imposta immobiliare comunale).

Per questa ragione si rende necessaria la completazione dell'articolo 96 con un secondo capoverso che mantiene l'esenzione per quanto riguarda l'imposta immobiliare cantonale. Si propone inoltre che questa modifica abbia effetto retroattivo a partire dal 1. gennaio 1995 data di entrata in vigore della nuova legge tributaria con il rilievo che si tratta di una retroattività ammissibile in quanto a favore del contribuente.

Articolo 249 cpv. 2 LT

Si approfitta di questo messaggio per adeguare l'art. 249 LT alla revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) del 16 dicembre 1994, che entrerà in vigore il 1. gennaio 1997.

L'azione di revocazione del sequestro del precedente art. 279 cpv. 2 LEF, che consentiva al debitore del sequestro di contestare le cause del sequestro, è stata infatti abrogata e il nuovo art. 278 LEF introduce la facoltà di opposizione al decreto di sequestro da parte di chi è toccato nei suoi diritti dal sequestro medesimo. A seguito di questa modifica si rende pertanto necessario anche l'adeguamento dell'art. 249 cpv. 2 LT che fa ancora riferimento all'azione di revocazione del sequestro. La modifica non comporta comunque alcun cambiamento materiale, poiché chi intende opporsi ad un decreto di sequestro pronunciato dall'autorità fiscale in base ad una richiesta di garanzia (l'art. 249 cpv. 1 LT parifica infatti la richiesta di garanzia del fisco ad un decreto di sequestro secondo l'art. 274 LEF) potrà continuare a farlo nell'ambito della procedura fiscale con ricorso contro la richiesta di garanzia (art. 248 cpv. 3 LT) e non nella procedura della LEF. Aggiungiamo che un'analoga modifica è stata introdotta anche per quanto riguarda l'art. 170 cpv. 2 della legge federale sull'imposta federale diretta.

Articolo 7 cpv. 2 lettera h della legge sull'imposta di bollo

Questo nuovo articolo estende l'esenzione dall'imposta di bollo ai contratti per scrittura privata quando una delle parti contraenti è una società a tassazione speciale secondo gli articoli 91-93 della LT. Questi articoli della LT definiscono quale società a tassazione speciale le società holding, le società di sede e le società ausiliarie. Per usufruire dell'esonero queste società devono essere assoggettate all'imposta ordinaria nel nostro Cantone. Si precisa infine che queste società devono avere i requisiti previsti dagli art. 91-93 LT, ma non devono necessariamente usufruire di una tassazione agevolata (in alcuni singoli casi queste società rinunciano volontariamente alla tassazione agevolata per essere in regola con le disposizioni antielusive stabilite da stati esteri).

Decreto legislativo concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti

L'annesso disegno di decreto legislativo disciplina la concessione di ammortamenti accelerati per i nuovi investimenti.

L'articolo 1 di questo decreto stabilisce che sono ammessi ammortamenti accelerati in deroga alle disposizioni vigenti della legge tributaria. Gli articoli 27 cpv. 2 e 71 cpv. 2 LT stabiliscono infatti che gli ammortamenti devono rispettare l'effettivo deprezzamento del bene oppure devono considerare la sua probabile durata di utilizzazione. L'ammortamento accelerato viene riservato ai nuovi investimenti e deve essere eseguito di principio nello stesso anno in cui l'investimento è stato eseguito. Questa disposizione dovrebbe facilitare sia le modalità di applicazione da parte dei contribuenti, sia le modalità di controllo da parte dell'autorità fiscale in quanto i tassi agevolati vengono applicati una tantum nell'anno stesso dell'investimento; non si devono pertanto riportare negli anni tabelle con attivi aziendali della stessa natura a cui vengono applicati tassi di ammortamento differenziati.

L'articolo 2 stabilisce che il tasso di ammortamento accelerato è il doppio di quello concesso in base alle usuali tabelle sugli ammortamenti emanate dall'autorità fiscale. A livello cantonale le tabelle sugli ammortamenti riprendono i tassi stabiliti dall'autorità fiscale federale con alcuni scostamenti verso l'alto. Attualmente i tassi di ammortamento variano da un minimo del 2 % a un massimo del 45 % a dipendenza del genere e della natura dell'investimento. Con la proposta di modifica queste percentuali saranno raddoppiate.

Sempre nell'articolo 2 si stabilisce che il tasso di ammortamento accelerato si applica all'intero importo dell'investimento eseguito durante l'anno, indipendentemente dal momento in cui l'investimento è avvenuto. E' questa un'ulteriore deroga ai principi vigenti secondo i quali l'ammortamento viene calcolato pro rata temporis (per esempio, un investimento eseguito a metà dell'anno può essere ammortizzato soltanto per sei mesi).

L'articolo 3 definisce il limite temporale degli investimenti che saranno considerati. Si propone di prendere in considerazione gli investimenti effettuati negli esercizi che vanno dal 1996 fino all'anno 2000. Per le persone giuridiche il provvedimento avrà quindi effetto a partire dall'imposta 1996. Per le persone fisiche gli ammortamenti effettuati sull'esercizio 1996 saranno considerati nel biennio fiscale 1997-1998.

III. CLASSIFICAZIONE DI ATTI PARLAMENTARI

Anche se l'esame delle iniziative parlamentari generiche non rientra formalmente nelle competenze del Consiglio di Stato, questo Consiglio si permette di suggerire al Gran Consiglio di considerare evase, con l'approvazione di questo messaggio, l'iniziativa parlamentare generica dell'on. M. Masoni e confirmatari del 7.11.1994 concernente la modifica della scala delle aliquote delle persone fisiche e l'iniziativa parlamentare generica dell'on. U. Bizzozero e confirmatari del 7.11.1994 per l'introduzione di uno sconto sull'imposta ordinaria delle persone fisiche.

IV. CONSEGUENZE FINANZIARIE

Riassuntivamente la diminuzione del gettito fiscale conseguente alle proposte di modifica è così valutata:

revisione aliquote persone fisiche - imposta sul reddito persone fisiche - imposta alla fonte persone fisiche	22,8 mio fr. 1,8 mio fr.
revisione aliquote imposta sul capitale	5,3 mio fr.
ammortamenti accelerati	differimento nel tempo di utili imponibili
esenzione delle società ausiliarie dall'imposta di bollo	1 mio fr.

A livello cantonale la riduzione complessiva del gettito è quindi valutata in 30,9 mio di franchi annui. Questa riduzione è in buona parte compensata dalla diminuzione dell'intervento cantonale in materia di sussidi cassa malati a seguito del potenziamento dei sussidi federali (vedi messaggio del 3 gennaio 1996 sulla LCAMal). Sul gettito totale delle persone fisiche, stimate in 720 mio di franchi per il 1997, la riduzione di 22,8 mio di franchi equivale al 3,2%. Sul gettito totale delle persone giuridiche, stimato in 205 mio di franchi per il 1997, la riduzione di 5,3 mio di franchi equivale al 2,6%. La riduzione del gettito cantonale, ad eccezione delle modifiche relative all'esenzione delle società ausiliarie dall'imposta di bollo, avrà ripercussioni analoghe, dipendenti dal relativo moltiplicatore d'imposta, sul gettito d'imposta dei comuni. Mediamente l'incidenza degli sgravi sul gettito comunale corrisponde a circa 3 punti di moltiplicatore, con variazioni in più o in meno che dipendono dalla stratificazione dei contribuenti in ogni comune.

V. CONCLUSIONE

Con le proposte di modifica indicate nel presente messaggio si intende, da un lato, ripristinare la diminuita disponibilità di reddito per una determinata cerchia di cittadini-contribuenti colpiti dall'aumento dei premi cassa malati con uno strumento, quello fiscale, che più si addice alla circostanza. D'altro lato si intende, con un primo pacchetto di provvedimenti, anche se modesti nel contenuto, dare un impulso a chi crede e vuole investire nella nostra economia. Una premessa indispensabile, questa, alla creazione di reddito e di occupazione.

Questi intendimenti rispondono a quanto contenuto nelle linee direttive e piano finanziario della legislatura.

Vogliate gradire, onorevole signor Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, A. Pedrazzini
p.o. Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

tributaria del 21 giugno 1994; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 20 marzo 1996 n. 4503 del Consiglio di Stato,

decreta:

I.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Art. 35

Aliquote

¹L'imposta annua sul reddito è calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie	Aliquote di ogni categoria o/o	Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria Fr.	Aliquota effettiva del massimo di categoria o/o
fino a fr. 9 800.-	0,204	20.--	0,204
da fr. 9 900.- a fr. 13 600.-	6,000	248.--	1,823
da fr. 13 700.- a fr. 16 300.-	8,000	464.--	2,846
da fr. 16 400.- a fr. 20 200.-	4,500	639,50	3,165
da fr. 20 300.- a fr. 23 400.-	8,600	914,70	3,908
da fr. 23 500.- a fr. 30 900.-	10,850	1 728,45	5,593
da fr. 31 000.- a fr. 40 700.-	11,900	2 894,65	7,112
da fr. 40 800.- a fr. 45 000.-	12,600	3 436,45	7,636
da fr. 45 100.- a fr. 56 600.-	14,000	5 060,45	8,940
da fr. 56 700.- a fr. 70 900.-	13,300	6 962,35	9,819
da fr. 71 000.- a fr. 88 300.-	14,300	9 450,55	10,702
da fr. 88 400.- a fr. 117 700.-	15,000	13 860,55	11,776
da fr. 117 800.- a fr. 176 500.-	15,600	23 033,35	13,050
da fr. 176 600.- a fr. 295 000.-	16,100	42 111,85	14,275
da fr. 295 100.- in avanti	17,000		

²Per i coniugi viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che da soli vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale, l'imposta annua sul reddito è calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie		Aliquote di ogni categoria o/o	Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria Fr.	Aliquota effettiva del massimo di categoria o/o
fino a	15 900.-	0,189	30.--	0,189
da fr. 16 000.-	a fr. 19 100.-	4,500	174.--	0,910
da fr. 19 200.-	a fr. 21 900.-	5,000	314.--	1,433
da fr. 22 000.-	a fr. 25 800.-	3,000	431.--	1,670
da fr. 25 900.-	a fr. 32 800.-	4,500	746.--	2,274
da fr. 32 900.-	a fr. 37 100.-	7,500	1 068,50	2,880
da fr. 37 200.-	a fr. 47 000.-	9,000	1 959,50	4,169
da fr. 47 100.-	a fr. 61 800.-	11,600	3 676,30	5,948
da fr. 61 900.-	a fr. 70 100.-	12,700	4 730,40	6,748
da fr. 70 200.-	a fr. 95 000.-	14,500	8 340,90	8,779
da fr. 95 100.-	a fr. 109 200.-	13,800	10 300,50	9,432
da fr. 109 300.-	a fr. 141 900.-	14,800	15 140,10	10,669
da fr. 142 000.-	a fr. 176 500.-	15,800	20 606,90	11,675
da fr. 176 600.-	a fr. 235 400.-	16,400	30 266,50	12,857
da fr. 235 500.-	a fr. 590 100.-	16,800	89 856,10	15,227
da fr. 590 200.-	in avanti	17,000		

³I redditi inferiori a 9 800.- franchi, per i contribuenti di cui alle categorie del capoverso 1, e a 15 900.- franchi, per i contribuenti di cui alle categorie del capoverso 2, sono esenti da imposta.

Le frazioni di reddito inferiore a 100.- franchi non sono computate.

Art. 87 cpv. 1

¹L'imposta sul capitale è del 2,6 per mille del capitale imponibile.

Art. 91 cpv. 5

⁵Da queste società non è riscossa alcuna altra imposta cantonale o comunale, riservata la tassazione degli utili immobiliari.

Art. 96 cpv. 2 (nuovo)

²Sono pure esenti gli immobili di stabilimenti e di aziende delle persone giuridiche dell'articolo 65 lettera c) che svolgono attività economiche in concorrenza con i privati.

Art. 249 cpv. 2

²Non è ammessa l'opposizione al decreto di sequestro prevista nell'articolo 278 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.

II.

La legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986 è così modificata:

Art. 7 cpv. 2 lett. h (nuova)

- h) i contratti per scrittura privata quando una delle parti contraenti è una società assoggettata per l'imposta ordinaria nel Cantone e che adempie ai requisiti delle società a tassazione speciale di cui agli articoli 91-93 della legge tributaria.

III.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore con effetto al 1° gennaio 1997, ad eccezione dell'articolo 96 cpv. 2 che entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 1995.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 20 marzo 1996 n. 4503 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Articolo 1

In deroga agli art. 27 cpv. 2 e 71 cpv. 2 della legge tributaria, nell'anno in cui sono eseguiti nuovi investimenti sono ammessi su quest'ultimi degli ammortamenti accelerati.

Articolo 2

¹Il tasso di ammortamento accelerato è il doppio di quello ammesso usualmente.

²Esso si applica sull'importo complessivo del nuovo investimento anche quando è avvenuto nel corso dell'anno.

Articolo 3


¹L'ammortamento accelerato si applica agli investimenti eseguiti dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000.

²Si applica la prima volta per le persone giuridiche all'imposta del periodo fiscale 1996 e per le persone fisiche all'imposta del periodo fiscale 1997-1998.

Articolo 4

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino e entra in vigore con effetto immediato.

CONFRONTO ALIQUOTE PERSONE SOLE IC 1995 LT - 1995 SGRAVIO



CONFRONTO ALIQUOTE CONIUGATI 1995 LT - 1995 CON SGRAVIO

